

VERBALE DI RIUNIONE E DI ESAME CONGIUNTO e ACCORDO SINDACALE

In data 28/04/2020 a norma del DL n. 18 del 17/03/2020 si sono riuniti in forma telematica così come previsto dall'art. 22 del citato DL.

la Società PENSARECASA S.r.l. rappresentata dal legale rappresentante Bruscoli Alberto

e

le OO.SS. come risulta dalle sottoscrizioni al presente verbale,


per discutere del ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga così come disciplinata dall'art. 22 D.L. 18 del 17/03/2020 per la causale "Emergenza COVID-19". L'intervento di Cassa Integrazione in deroga riguarda n. 57 dipendenti totali (per il dettaglio si veda prospetto allegato sub A) dislocati in 5 Regioni di cui n. 5 operai, n. 46 impiegati e n. 6 apprendisti per il periodo che decorre dal 12/03/2020 e fino al 13/05/2020, per un periodo di n. 9 settimane di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro.

Premesso che

l'Azienda, che svolge attività di vendita al dettaglio di mobili d'arredamento, rileva una necessità di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativamente al personale di produzione e agli uffici

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti concordano nell'affermare che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili ad un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alle determinazioni ed alle politiche aziendali o ai lavoratori, e conseguono all'osservanza dell'entrata in vigore dei Decreti e delle Ordinanze di cui in premessa e, a causa delle quali è prevista la sospensione e/o chiusura di molte attività nonché la limitazione della mobilità all'interno della regione.
3. Dopo approfondito esame si ritiene che tale situazione non consenta al momento la normale attività produttiva, vedendo ridotto in maniera rilevante il carico di manodopera operante ed



impiegatizia, pertanto l'Azienda si trova nella necessità di ridurre/sospendere temporaneamente l'attività lavorativa, ricorrendo all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

4. Le parti convengono che la comunicazione ai singoli lavoratori di avvio C.I.G.D. verrà effettuata con anticipo di due giorni lavorativi, salvo casi eccezionali. Le parti convengono altresì che la comunicazione di richiamo al lavoro verrà effettuata con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali.

5. Ai dipendenti interessati alla sospensione in C.I.G.D., le prestazioni saranno erogate con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22, comma 6 del DL 17 marzo 2020.

6. Le parti convengono altresì che:

- quanto alla mensilità di marzo, le assenze saranno primariamente compensate con il monte ore di ferie e permessi di competenza degli anni precedenti e solo successivamente i lavoratori saranno collocati in cassa integrazione guadagni in deroga;


- quanto alla mensilità di aprile, verrà corrisposta a tutti i lavoratori una quota pari ad € 500,00 netti a titolo di anticipazione della mensilità aggiuntiva della quattordicesima.

7. Infine si dà atto che l'azienda, in ogni caso, opera ed opererà nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020.

Le parti si danno atto di aver esperito l'informazione, consultazione e l'esame congiunto così come previsto dall'art. 22 del DL 17 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Società



Allegati: c.s.

OO.SS.

